



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “CARLO FERRERO – ONLUS”

### Art. 1) Denominazione

1. È costituita l'Associazione denominata “CARLO FERRERO - ONLUS”, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.
2. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.
3. L'associazione è apolitica e aconfessionale, è indipendente da ogni altra organizzazione di qualsiasi genere ed è retta dal presente Statuto composto da 22 (ventidue) articoli.

### Art. 2) Sede

1. L'Associazione ha sede in Torino, Via Sondrio 13/l. Il Consiglio Direttivo può deciderne il trasferimento in qualsiasi altra sede.
2. Il Consiglio Direttivo può inoltre decidere di istituire sedi distaccate operative in Italia e all'Estero.

### Art. 3) Scopi

1. L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
2. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### Art. 4) Oggetto Sociale

Lo spirito che ci guida nella costituzione dell'Associazione in memoria di Carlo Ferrero è quello di voler associare il ricordo nel tempo di una persona per molti eccezionale, quale era la sua figura, che ha fatto tanto per il territorio del Canavese attraverso l'operato della sua azienda, all'attività di solidarietà finalizzata al sostegno ed al contributo rivolto a coloro che trovandosi in situazioni di svantaggio, non sono in grado, con mezzi propri, di realizzare i propri sogni, siano essi il conseguimento di un titolo di studio, di percorso professionale, di aiuto solidale in caso di



malattia o quant'altro previsto nella nostra missione.

La presenza e la collaborazione con Confindustria Canavese, ha lo scopo di rendere questa azione di intervento maggiormente incisiva nel territorio Canavesano, attraverso l'individuazione dei soggetti svantaggiati particolarmente meritevoli e pertanto bisognosi dell'intervento e del sostegno dell'Associazione nelle diverse aree di aiuto proposte.

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale senza alcuna finalità di lucro.

L'associazione si propone tramite beneficenza ed erogazioni liberali di creare, promuovere, sostenere, coordinare e/o dirigere iniziative nei campi educativo, economico, culturale, sociale, sanitario rivolte a persone in condizione di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'Associazione per il perseguimento delle finalità sopraindicate eserciterà esclusivamente nei confronti dei soggetti sopraindicati le seguenti attività:

- a. *L'erogazione di borse di studio*
  - b. *Il sostegno di progetti di formazione professionale e d'inserimento lavorativo*
  - c. *Il sostegno di progetti di emancipazione economica e culturale*
  - d. *La messa a disposizione di aiuti economici rivolti in particolar modo a famiglie in difficoltà.*
  - e. *La messa a disposizione di assistenza sanitaria;*
2. L'Associazione, si finanzia con lasciti e donazioni e potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 5) Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

#### **Art. 6) Requisiti dei soci**

1. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche (pubbliche o private), le associazioni e le istituzioni che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
2. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
3. Le persone giuridiche, le associazioni e le istituzioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.



#### **Art. 7) Tipologia di soci**

1. *Soci fondatori*: sono coloro che partecipano alla costituzione versando la quota sociale, determinata nell'atto costitutivo dell'Associazione. I soci fondatori hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali. I soci fondatori sono obbligati al pagamento della quota associativa annuale.
2. *Soci ordinari*: sono coloro i quali hanno chiesto e ottenuto, dal Consiglio Direttivo, la qualifica di socio. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa definita dal Consiglio Direttivo. Il numero dei soci ordinari dell'Associazione è illimitato. Le attività prestate dai soci ordinari a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. I soci ordinari non morosi dal almeno 5 anni, che si siano distinti per la loro opera in favore dell'Associazione, possono essere cooptati tra i soci fondatori previa delibera del Consiglio Direttivo.
3. *Soci sostenitori*: Sono coloro i quali hanno chiesto e ottenuto – da parte del Consiglio Direttivo - la qualifica di socio sostenitore. Hanno diritto di voto ma non sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci sostenitori è subordinata a donazioni in denaro o altri beni mobili e immobili in favore dell'Associazione. Il numero dei soci sostenitori dell'Associazione è illimitato. Eventuali attività prestate dai soci sostenitori a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali, sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

#### **Art. 8) Ammissione dei soci**

1. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà.
2. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### **Art. 9) Diritti dei soci**

1. Tutti i soci hanno diritto di:
  - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  - nominare ed essere nominati negli Organi Direttivi dell'Associazione.
2. I soci minorenni non hanno diritto di voto, come specificato al successivo articolo 15.5.

#### **Art. 10) Obblighi dei soci**

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi



dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

#### **Art. 11) Durata della qualifica di socio**

1. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
3. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

#### **Art. 12) Perdita della qualifica di socio**

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

#### **Art. 13) Decesso**

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

#### **Art. 14) Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno i due terzi dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione mediante avviso scritto inviato ai Soci (e-mail, lettera, telefax, telegramma) oltre alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla home page del sito web dell'Associazione, ovvero l'affissione dell'avviso di convocazione in maniera ben visibile nei locali nei quali vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve essere inviato al domicilio comunicato – all'Associazione – da parte dei destinatari. L'invio tramite e-mail o telefax è valido solo per i destinatari che l'abbiano autorizzato per iscritto, facendo loro carico l'obbligo di comunicare – sempre per iscritto – eventuali



variazioni.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno assembleare; l'Assemblea si ritiene validamente costituita con la presenza di tutti i soci.
5. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela, hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto.
6. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può risultare destinatario di più di una delega.
7. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, sulla base delle indicazioni che perverranno nel corso della stessa per alzata di mano o per appello nominale.
8. In *sede ordinaria*, l'Assemblea:
  - approva il rendiconto economico e finanziario annuale;
  - elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
  - ratifica/elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
  - elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, designandone il Presidente
  - delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
9. In *sede straordinaria*, l'Assemblea:
  - delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
  - delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
10. L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
11. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
12. L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un Segretario verbalizzante.
13. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti.
14. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il



voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

15. Tutte le deliberazioni assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 5 (cinque) giorni dopo l'approvazione, presso la sede dell'Associazione.

#### **Art.15) Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il diritto al rimborso delle spese debitamente documentate ed effettivamente sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico ed ove preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo.

#### **Art.16) Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 15 (quindici) consiglieri e dura in carica 3 (tre) anni. I Consiglieri sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
2. L'Assemblea che procede all'elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed - in genere - ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di decesso, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando – in ordine decrescente di voti ottenuti - l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata nel corso della successiva Assemblea ordinaria ed il Consigliere resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.



7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
  - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico e finanziario annuale e la relazione dell'attività svolta;
  - delibera sulle domande di adesione all'Associazione;
  - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per i Soci e gli eventuali contributi straordinari;
  - ha facoltà di costituire Comitati, cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 4 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno i  $\frac{2}{3}$  dei componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Fino all'approvazione del primo rendiconto economico e finanziario annuale successivo alla data di costituzione dell'Associazione, se non diversamente stabilito dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo è composto dai soli soci fondatori.

#### **Art.17) Presidente**

1. Il Presidente dura in carica 3(tre) anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può



essere rieletto il Presidente uscente.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

#### **Art.18) Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea elegge, se il Collegio è scelto tra i soci, oppure nomina (se il Collegio è esterno all'Associazione) il Collegio dei Revisori dei conti. Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto - dall'Assemblea dei Soci - nell'ambito dei membri effettivi .
3. I Revisori contabili in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti per 2 mandati consecutivi.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza dei rendiconti economico finanziari alle risultanze delle scritture contabili.

#### **Art. 19) Rendiconto economico e finanziario**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico e finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra la quota attinente l'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
2. In aggiunta alla redazione del sopramenzionato rendiconto economico e finanziario annuale, l'Associazione - nell'ambito di ciascuna attività occasionale relativa alla raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione - redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in





modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle citate celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

#### **Art. 20 )Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a. da beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, o comunque siano o vengano in proprietà dell'associazione;
- b. dalla quota dovuta dai soci all'associazione, nella misura annualmente stabilita dal consiglio direttivo;
- c. dalle rendite patrimoniali;
- d. dagli eventuali contributi di privati, di Enti pubblici, di Enti privati, nazionali ed esteri;
- e. da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra soci di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti receduti o esclusi non saranno rimborsati.

#### **Art. 21) Libri sociali**

L'Associazione deve tenere:

- il libro dell'assemblea generale;
- il libro delle riunioni del consiglio;
- l'elenco dei soci.

I libri dovranno comprendere i verbali delle assemblee controfirmati dal presidente e dal segretario delle rispettive assemblee e riunioni.

#### **Art. 22) Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L.23 dicembre 1996 n.662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 23) Clausola compromissoria**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori, o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto



la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato, con arbitro unico, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34 - 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

#### **Art. 24) Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.